

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18304 Anno 2014

Presidente: AMATUCCI ALFONSO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 27/08/2014

SENTENZA

Ud. 21/03/2014

sul ricorso 18266-2008 proposto da:

PU

SRL , in persona della legale
rappresentante pro tempore dott.ssa

2014

750

- ricorrente -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

sul ricorso -2008 proposto da:

- ricorrenti -

contro

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimati -

Nonché da:

- ricorrente incidentale -

contro

- intimati -

Nonché da:

ASSICURAZIONI SPA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- *ricorrente incidentale* -

contro

- *intimati* -

avverso la sentenza n. /2007 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/05/2007, R.G.N.

;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso

per il rigetto del ricorso

l'accoglimento del ricorso

e l'accoglimento

dei ricorsi incidentali;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione alla domanda originariamente proposta nei confronti dei medici dr. _____ e _____ nonché della società _____ & C. s.a.s. dai sigg. _____, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di errato trattamento anticellulitico a base di ossigeno-ozono a quest'ultima dalla _____ effettuato il 9/7/1992 presso il laboratorio di analisi e ricerche gestito dalla predetta società, con sentenza del 23/5/2007 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla suddetta società _____ (in via principale) e dal _____ (in via incidentale) e in conseguente parziale riforma della pronuncia Trib. Udine 3/11/2003, ha escluso la responsabilità di quest'ultimo e della _____, e conseguentemente della chiamata in manleva società _____ Assicurazioni s.p.a. (avente causa dalla società _____ s.p.a.).

Ha confermato invece la responsabilità della società _____ s.a.s., rideterminando peraltro in diminuzione l'ammontare a titolo di risarcimento a suo carico liquidato dal giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la società _____ s.r.l. (già _____ C. s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la _____, che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con ricorso sub R.G. n. _____/2008 propone impugnazione altresì la _____, sulla base di 7 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società _____ s.r.l. (già _____ & C. s.a.s.) e la _____, che hanno presentato pure memoria.

Resistono con ulteriori controricorsi il Rampino e la società _____ Assicurazioni s.p.a., entrambi spiegando ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente disposta la riunione di tutti i ricorsi ex art. 335 c.p.c.

Con unico motivo la ricorrente società _____ s.r.l. denuncia violazione degli artt. 1218, 2043, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., , in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso <<qualsivoglia responsabilità>> della _____, argomentando dalla <<natura della azione (extracontrattuale)>> nei confronti della medesima proposta dalla _____ (e dal marito _____), e considerando non assolto l'onere probatorio su costoro ritenuto incombente.

Lamenta avere la corte di merito fatto <<malgoverno>> delle <<risultanze processuali acquisite>>, non avendo essa tenuto in qualsivoglia considerazione la CTU disposta

d'ufficio, in virtù del principio dell'acquisizione probatoria
invero nella specie idonea a costituire fonte oggettiva di
prova.

Con il 7° motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697, 2735, 2043 c.c., in
relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<difetto
di motivazione>>, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5,
c.p.c.

Lamenta di non comprendere <<come abbia potuto la Corte
d'Appello di Trieste giungere all'opposta conclusione della
esclusione di responsabilità>> della , <<immotivatamente
disattendendo la CTU del dr. Nerici e le successive
integrazioni ... ed assumendo la propria decisione sulla base di
un imprecisato contrasto tra CTU del dr. Barisani e quella del
dott. Cortivo, oltre che disattendendo una prova documentale,
quale la deposizione penale della stessa dott. , in cui è
descritto, con confessione stragiudiziale, il trattamento
praticato ... il 09/07/92>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito
indicati.

E' rimasto nel caso accertato che tra la società
s.r.l. e la fu stipulato un contratto avente ad
oggetto la sottoposizione di quest'ultima, presso il
laboratorio di analisi e ricerche della prima, ad <<una serie
di trattamenti di elettroliposi>>. E che nell'<<ambito

organizzativo>> della detta società quest'ultima fu <<al contrario sottoposta dalla ad un trattamento di ossigeno-ozonoterapia>>, che la medesima aveva <<autonomamente deciso e concordato>> con la , all'esito del quale subì <<un'embolia polmonare, un arresto cardio-respiratorio, una fibrillazione ventricolare, un'ischemia cardiaca e un'embolizzazione cerebrale>>.

Pur essendo di <<facile esecuzione>>, sulla scorta della prima CTU disposta nel corso del giudizio di I grado il suddetto trattamento estetico è stato dai giudici di merito ritenuto nella specie <<né congruo né adeguato>>, in quanto effettuato <<nonostante la controindicazione dell'intervento chirurgico all'utero cui l'attrice si era sottoposta una decina di giorni prima>>, e benché vi fosse già stata la <<preliminare esecuzione dell'elettroliposi>>, che <<non avrebbe dovuto consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione di trombi embolizzanti>>.

La corte di merito è altresì pervenuta ad affermare, in base a tale CTU, che <<derivando dalla mobilitazione dei trombi presenti a livello di vasi pelvici e ... mobilitati dalla controindicata ozono-ossigenoterapia>>, l'embolia polmonare subita dalla fu <<meno probabilmente di origine trombotica>> e <<più probabilmente ... di origine gassosa>>; e, argomentando dalla <<nota sostanziale innocuità della ozono-

ossigenoterapia, se praticata in modo congruo ed adeguato>>, ne ha tratto la derivazione <<dall'uso di tecniche non congrue e non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di somministrazione non corrette, e/o per l'uso di macchinari non efficienti>>.

Orbene, correttamente la corte di merito ha a tale stregua ravvisato la responsabilità della società , titolare del laboratorio ove è stato <<materialmente eseguito l'intervento>> alla , pur non essendo la legata a tale società da alcun tipo di rapporto contrattuale.

Il giudice del gravame di merito ha al riguardo fatto piena applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in base ai quali il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.

In base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente-creditore ha in effetti il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a

provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488. Da ultimo v. Cass., 11/11/2011, n. 23564; Cass., 9/10/2012, n. 17143).

Incombe infatti (al medico o) alla struttura (a *fortiori* ove trattasi di intervento semplice o *routinario*) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere (cfr., Cass., 21/7/2011, n. 15993; Cass., 7/6/2011, n. 12274. E già Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894); provare che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143).

In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), rimanendo altrimenti soccombente, in applicazione della regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. di ripartizione dell'onere probatorio fondata sul principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n.

12103), o ancor più propriamente (come sottolineato anche in dottrina), sul criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta.

La corte di merito ha altresì correttamente affermato che la responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane esclusa in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, operando nel caso il principio dell'appropriazione o dell'avvalimento¹ dell'opera del terzo di cui all'art. 1228 c.c.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in base alla regola di cui all'art. 1228 (e all'art. 2049) c.c. il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto

di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio *cuius commoda eius et incommoda*, o, più precisamente, come detto, dell'*appropriazione* o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).

Nel caso in esame, il debitore (la società)
risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che
al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si
è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione
conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei
danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel
particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti
il creditore (la paziente).

La struttura sanitaria è infatti direttamente responsabile
allorquando l'evento dannoso risulti come nella specie da
ascriversi alla condotta colposa posta in essere -quand'anche a
sua insaputa (cfr. Cass., 17/5/2001, n. 6756)- dal medico (nel
caso, la), della cui attività essa si è comunque avvalsa
per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, ^{ed} ~~pure~~
il medesimo abbia ^{purta}effettuato un intervento di tipo diverso (nel
caso, il trattamento di ossigeno-ozonoterapia) rispetto a
quello originariamente pattuito (nel caso, serie di
trattamenti di elettroliposi) con la paziente.

Esclusa per altro verso, sempre all'esito della prima CTU
disposta nel corso del giudizio di I grado, l'esistenza di
<<nesso di causalità>> tra i danni sofferti dall'attrice e gli
interventi di urgenza posti in essere nella sede della

dall'altro medico intervenuto dopo <<il fatale malore
della >>, e rilevato altresì che costui non ha <<avuto
alcun rapporto diretto con la ... se non nell'intervento
d'urgenza>>, correttamente la corte di merito ne ha escluso la

responsabilità, sottolineando come dalla non siano state invero <<neppure allegare in primo grado ipotesi di dolo o colpa>> al medesimo <<direttamente ascrivibili>>, e che il suo intervento d'urgenza è stato anzi <<utile>> a garantirne la <<sopravvivenza>>.

Censurabile si appalesa invece l'esclusione della responsabilità (anche) della operata nell'impugnata sentenza.

Nel dare atto che nei confronti della medesima è stata invocata una <<responsabilità extracontrattuale>>, e che sul punto si è formato il giudicato; nel porre altresì in rilievo che a tale stregua <<il danneggiato è onerato della prova dell'esistenza di dolo o colpa nella condotta del soggetto in tesi danneggiante>>, la corte di merito ha al riguardo riformato la sentenza di I grado affermando che <<nulla è dato sapere circa le concrete modalità dell'accaduto, né gli stessi CTU succedutisi sono stati in grado di fornire adeguata spiegazione ai fatti, tra l'altro traendone conseguenze opposte (la CTU Cortivo escludendo profili di responsabilità sanitaria; la CTU Barisani invece ammettendola). Va da sé che, anche in ragione dell'azione in specie prescelta, siccome qualificata dal primo Giudice e non più oggetto di censura, non può -in ragione delle emergenze di causa- che mandarsi assolto il sanitario per l'impossibilità di verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cod. civ.>>.

Orbene, risultando fondata esclusivamente su un generico rinvio alle <<emergenze di causa>>, la riportata motivazione, oltre che apodittica e meramente apparente, si appalesa invero a *fortiori* contraddittoria e illogica a fronte della responsabilità dal giudice del gravame di merito ravvisata in capo alla società titolare della struttura sanitaria, argomentando essenzialmente dall'essersi la medesima avvalsa dell'attività, caratterizzata da una condotta connotata da accertati profili di colpa, nella specie dalla posta in essere nei confronti della .

Vale al riguardo il rilievo che la condotta della non può invero essere considerata idonea a fondare (costituendone il presupposto) la responsabilità della struttura sanitaria nel cui ambito la medesima ha posto in essere la sua prestazione medica *de qua*, e al contempo ritenuta inidonea a consentire l'affermazione della personale responsabilità professionale di detto medico.

Deve in proposito sottolinearsi che, così come in ambito contrattuale, anche ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale la colpa in realtà si sostanzia -oltre che nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline- nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione.

Ormai da tempo superata, se non addirittura tramontata, la concezione etica della responsabilità civile (informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale), va affermato che, come anche in dottrina non si è mancato di porre autorevolmente in rilievo, pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta.

Essa vale a distinguere tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti. E, designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, si pone altresì quale criterio di responsabilità.

La diligenza segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall'evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita.

La diligenza va a tal fine peraltro correlata alla qualità del soggetto, e valutata secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alle condizioni del medesimo, avuto in particolare riguardo alla relativa qualificazione.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche

dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale espletata.

In accordo con quanto osservato anche in dottrina, questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempiere l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente ~~al~~ svolgimento dell'attività del professionista, v. Cass., 23/4/2004, n. 19133; Cass., 4/3/2004, n. 4400), in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143).

Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è allora richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995).

A tale stregua, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato

viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo *standard* professionale della sua categoria, tale *standard* valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 9/10/2012, n. 17143).

Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Il normale esito della prestazione dipende dunque da una pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, ecc.

La normalità risponde allora ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

A tale stregua, il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze

strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, e laddove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, financo consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).

Nei comuni rapporti della vita di relazione (oltre che nell'adempimento delle obbligazioni) debbono osservarsi altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, espressione del generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità (anche) extracontrattuale.

Il soggetto deve pertanto mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404).

Orbene, la condotta nel caso mantenuta dalla
senz'altro connotata da plurimi profili di colpa ed altresì
contraria a buona fede o correttezza.

*è suscettibile di
apparere*

Depone in tal senso l'avere la medesima sottoposto la
, benché reduce da un recente intervento di raschiamento
in anestesia locale e nonostante alla medesima fosse stata
preliminarmente eseguita l'elettroliposi, ad un tipo di
intervento anticellulitico diverso da quello costituente
l'oggetto del contratto dalla paziente stipulato con la società
, altresì effettuandolo presso un laboratorio di
analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi
all'uopo carenti ed inadeguate (<<il trattamento estetico cui
si sottopose la , benché di "facile esecuzione", si
presentava "né congruo né adeguato" poiché svolto nonostante la
controindicazione derivante dall'intervento chirurgico
all'utero cui l'attrice si era sottoposta una decina di giorni
prima; siffatta controindicazione, "accentuata dalla
preliminare esecuzione dell'elettroliposi, non avrebbe dovuto
consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la
somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel
favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione
di trombo embolizzanti>>).

Ancora, il non avere previamente avvisato la paziente di
tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio,
indirizzandola ad un centro di più elevata specializzazione e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferisce all'intervento della quanto se riguarda altre eventuali anomalie riconducibili alle strumentazioni tecniche dell'istituto, atteso che comunque si tratta di fatti rientranti nella sfera di disponibilità e di responsabilità della struttura sanitaria, dal momento che in ogni caso la Palin si avvaleva di strutture e personale, ad es. l'infermiera che preparò due dosi da iniettare, della >>].

Tale dato non può allora non assumere decisivo rilievo anche ai fini della valutazione della personale responsabilità professionale del detto medico, giacché in presenza di un risultato anomalo rispetto a quello normalmente derivante dalla <<ozono-ossigenoterapia>> (che nell'impugnata sentenza si sottolinea essere intervento *routinario* e di facile esecuzione <<di nota sostanziale innocuità ... se praticata in modo congruo ed adeguato>>) appare rispondente al criterio della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (cfr. Cass., 11/1/2008, n. 576, e, da ultimo, Cass., 26/2/2013, n. 4792) la causale derivazione dello stesso (nel caso, l'embolia subita dalla) dalla condotta connotata da plurimi profili di colpa e contrarietà a buona fede o correttezza del medico operante.

Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, assorbiti gli altri motivi dei ricorsi nonché quelli del ricorso incidentale del Rampino e della società Assicurazioni s.p.a., la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che

in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:

<<Anche nel campo della responsabilità extracontrattuale la colpa designa il modello di condotta, quale sforzo dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui in relazione alle circostanze concrete del caso, che il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti comuni della vita di relazione.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo pertanto ciascun soggetto tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.

Ne consegue che è colposa e contraria a buona fede o correttezza la condotta del medico che sottopone il paziente ad intervento (nel caso, trattamento di ossigeno-ozonoterapia) presso struttura sanitaria inadeguata, senza al medesimo dare preventivo avviso di tale situazione, ed omettendo di indirizzarlo ad altra idonea struttura>>.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso della
società s.r.l. (già
& C. s.a.s.) e il 7° motivo del ricorso della
, assorbiti gli altri nonché quelli del ricorso
incidentale del e della società Assicurazioni
s.p.a. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello
di Trieste, in diversa composizione.

Roma, 21/3/2014

